



30738/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Assegno divorzile

Ud. 28/11/2017 -
CC

R.G.N. 20492/2016

Rep.

ha pronunciato la seguente

cc
Cca. 30738

ORDINANZA

sul ricorso 20492-2016 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis);

In caso di difensore del
 presente procedimento
 omettere lo cognome e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 32
 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli
 avvocati (omissis) e (omissis);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2016, per quanto ancora interessa, ha ridotto da € 1500,00 a €

11506
17

Inoltre, il motivo, prospettando un vizio di erronea, contraddittoria e carente motivazione, suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3100,00, di cui € 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


Roma, 28 novembre 2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,

21 DIC. 2017
Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

